

SINTESI POLIZZA ASSICURATIVA RCT

La convenzione assicurativa relativa al ramo RCT (polizza n° 2043322043), stipulata tra C.S.I. e Società Cattolica Assicurazioni **per i tesserati ordinari del CSI / FSI** (atleti e non atleti) in vigore per l'anno associativo **2009/2010**, in sintesi prevede le seguenti coperture:

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi:

Oggetto

L'assicurazione è estesa ai danni provocati a terzi da tutti i tesserati al CSI/FSI (atleti e non atleti).

La garanzia vale per i danni causati a non tesserati al CSI/FSI che partecipano alle attività organizzate dal CSI/FSI, anche tramite le sue strutture periferiche, oppure da quest'ultimo insieme ad altri Enti e Federazioni.

La garanzia opera per la responsabilità civile da cui derivino danni provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose provocati da:

a) attività sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere (compresi i relativi allenamenti e l'organizzazione e gestione di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche) nonché l'organizzazione e gestione di centri di ricreazione, riunioni, corsi in genere, campi scuola e simili, il tutto compresi i relativi trasferimenti;

b) proprietà e/o gestione di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa in genere, esclusi: tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri;

c) proprietà e conduzione dei locali ove hanno sede le varie strutture associative indicate in premessa, nonché esercizio di distributori di bevande, bar e sale giochi ad esse annessi, purchè aperti ai soli soci tesserati CSI/FSI.

La garanzia si intende operante e valida per tutte le manifestazioni sportive e gare, a cui i tesserati CSI/FSI intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con CSI/FSI contemplate nei calendari sportivi CSI/FSI.

La garanzia è altresì estesa al rischio derivante dalla partecipazione a manifestazioni internazionali svolgentesi in Europa e promosse e/o organizzate dal CSI/FSI.

E' considerato ASSICURATO la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la polizza.

Estensione di terzi

Sono considerati terzi tra di loro i tesserati CSI/FSI ed i collaboratori in genere anche se non tesserati CSI/FSI, limitatamente alle lesioni a persone e per esborsi eccedenti la garanzia infortuni nei confronti sia delle strutture sopra indicate sia dei relativi dirigenti, istruttori e giudici di gara, anche per loro responsabilità personale.

Non sono considerati terzi tra di loro i coniugi, i genitori, i figli degli assicurati nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente ad eccezione di quei casi riguardanti il danno alla persona in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipano contemporaneamente danneggiante o danneggiato.

Principali esclusioni

L'assicurazione non vale per i danni:

- danni da furto;
- da circolazione di mezzi di locomozione a motore nonché da altri mezzi di locomozione;
- da proprietà di fabbricati fatta eccezione di quanto indicato sopra sub OGGETTO;
- danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;

- provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da questi detenute;
- alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- da gestione di spacci, mense, ristorante, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali;
- alle cose avute in consegna e custodia ed alle attrezzature ed impianti sportivi e non sportivi utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

Massimale RCT

Il massimale della RCT è pari ad € 1.549.000,00.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in Europa, a San Marino, Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.

NOTA PER LA DENUNCIA

Denuncia di RCT

Come

La denuncia di RCT redatta sull'apposito modulo (da richiedere in Segreteria FSI segreteria@fsi.it) dovrà essere inviata a mezzo raccomandata direttamente dall'infortunato (o dal danneggiante-assicurato in caso di RCT) entro 45 giorni dall'evento o dal momento in cui l'assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità.

A chi

la **denuncia di RCT** a *Società Cattolica Assicurazioni-Agenzia Generale di Roma - Piazza di Spagna, Via della Vite n.5 00187 Roma (tel. 06/6792501; fax 06/69799763; e-mail: romapiazzadispagna@cattolica.it).*

Allegati necessari

Alla denuncia deve essere allegata:

- la **fotocopia della tessera CSI**
- proprio **recapito telefonico**
- **coordinate bancarie**
- **tutta la documentazione in originale** (sanitaria attestante i danni, e fiscale attestante le spese mediche effettivamente sostenute o la richiesta di risarcimento danni da parte del terzo);

dalla cessazione delle cure mediche l'assicurato dovrà presentare alla compagnia il **certificato di avvenuta guarigione** - a carico dell'infortunato - ove dovrà essere indicata - se ve ne fosse - la presenza di postumi di invalidità permanente; la compagnia se del caso provvederà a sottoporre l'Assicurato a accertamento medico fiduciario al fine di stabilire definitivamente l'esistenza e l'entità dell'Invalidità permanente oggetto di indennizzo.

Inoltre la compagnia si riserva il diritto di effettuare direttamente o tramite Ispettori o Funzionari all'uopo delegati, ogni indagine od accertamento che ritenga di dover disporre. Per l'apertura dei sinistri è sufficiente inoltrare la denuncia unitamente alla fotocopia della tessera CSI: tutti i documenti, sopra menzionati, attestanti i danni, andranno inviati tutti insieme con il certificato di avvenuta guarigione al termine delle cure. Ovviamente prima che scada l'anno dalla data del sinistro, sarà cura del danneggiato interrompere la prescrizione.

Prescrizione

Il **diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno**: qualora entro tale termine una pratica non venisse liquidata con la proposta di risarcimento o le cure dell'infortunato non

siano ancora terminate, l'interessato deve tenerla in vita inviando direttamente alla compagnia assicuratrice una raccomandata per l'interruzione dei termini di prescrizione. L'assicurato deve informare la compagnia, a mezzo raccomandata ar, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre un anno dalla ricezione, di ogni e qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento avanzata da terzi (lettera o atto giudiziario), pena la prescrizione del diritto alla copertura.